



CITTÀ DI TRAVAGLIATO

PROVINCIA DI BRESCIA

AREA SERVIZI ALLA PERSONA – SERVIZIO ISTRUZIONE

Piazza Libertà, 2 – 25039 TRAVAGLIATO BS

Tel. 030/661961 Fax 030/661965 Cod. Fisc. 00293540175

Sito internet: www.comune.travagliato.bs.it

P.E.C.: protocollo@pec.comune.travagliato.bs.it

ACCREDITAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA PER L'AUTONOMIA E LA COMUNICAZIONE IN AMBITO SCOLASTICO PERIODO DAL 1/1/2021 AL 31/07/2022

SCHEMA PATTO DI ACCREDITAMENTO/CONVENZIONE.

Tra

....., la quale/il quale interviene al presente atto in rappresentanza del Comune di Travagliato, codice fiscale;, in qualità di, in virtù del decreto sindacale n.del, domiciliato per il presente atto presso la sede Municipale, nel presente atto denominata semplicemente Amministrazione.

E

....., in qualità di della Ditta/Impresa/Cooperativa con sede in, via, n., Partita IVA

nel presente atto denominata semplicemente Fornitore.

PREMESSE

Visti:

- la legge 328 del 8 novembre 2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e Servizi Sociali";
- la legge regionale n. 3 del 12 marzo 2008 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in Ambito Distrettuale sociale e sociosanitario";
- la circolare regionale n. 6 del 2.2.2004 e n. 48 del 27.12.2005;
- la DGR 6832/2017;
- il d. Lgs. 117/2017, "Codice del Terzo Settore";
- il D.Lgs. n. 66/2017 "Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lett. c) della legge 13 luglio 2015, n. 107";

In attuazione della deliberazione del Comune di Travagliato del 30/11/2020, recante "Linee guida per l'avvio del sistema di accreditamento per l'erogazione del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione in ambito scolastico a far data dall'1/1/2021";

Dato atto che:

- con determina n. ____ del _____, la Responsabile dell'Area Servizi alla persona del Comune di Travagliato, in attuazione della deliberazione sopra richiamata, ha avviato la procedura di accreditamento di gestori del Servizio di assistenza scolastica a favore di alunni residenti sul territorio di Travagliato, da erogarsi mediante buono di servizio (voucher sociale);
- con determinazione n. ____ del _____ della medesima responsabile, la Cooperativa....., in possesso dei requisiti di accreditamento previsti dall'Avviso pubblico su richiamato, è stata/o iscritta/o all'Albo dei soggetti accreditati all'erogazione di tale prestazione nella forma del buono di

- servizio;
- con nota del, n. di prot, la Cooperativa..... ha presentato la Polizza assicurativa richiesta dall'Avviso di accreditamento e dai relativi documenti allegati;
 - il Fornitore conviene che il contenuto del presente Patto di accreditamento – coordinato con :
 - o l'Avviso Pubblico di indizione della procedura;
 - o il Progetto tecnico organizzativo
 - o l'Offerta tecnica formulata

definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse.

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. Norme regolatrici

Le premesse di cui alla presente convenzione, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ove richiamate;
- dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n.81;
- dalla Legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";
- dalla Legge Regionale 12 marzo 2008, n. 3 "Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario".

Il contratto è affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e imprescindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità, dedotti e risultanti dal Capitolato Prestazionale e dai documenti di procedura, che la ditta dichiara di conoscere e di accettare, e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Art. 2. Definizioni

- a. Amministrazione: il Comune di Travagliato
- b. Patto di accreditamento/convenzione: il presente documento convenzionale, che regola i rapporti giuridici tra l'Amministrazione ed i fornitori, e che impegna l'ente accreditante ed il servizio accreditato, in ordine alle modalità di erogazione e pagamento delle prestazioni/interventi resi ai cittadini;
- c. Contratto/i di servizio: il contratto attuativo della presente Convenzione stipulato dalla Amministrazione con il Fornitore mediante l'emissione di un Ordinativo di Servizio;
- d. Ordinativo di Servizio: il documento sottoscritto dal Punto Ordinante con il quale l'Amministrazione manifesta la volontà di utilizzare la Convenzione, così perfezionando un Contratto di Servizio, impegnando il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto;
- e. Punto Ordinante: il referente dell'Amministrazione legittimato ad emettere e sottoscrivere l'Ordinativo di Servizio;
- f. Fornitore: il soggetto accreditato candidato o selezionato per l'esecuzione dei singoli Contratti di Servizio;

Art. 3. Finalità del patto di accreditamento/convenzione

Il Patto di accreditamento lega tra loro, in un contesto di relazione fiduciaria, i soggetti pubblici e privati, profit e non profit, che lo sottoscrivono, con una funzione collaborativa e promozionale ispirato ad una logica di sussidiarietà.

Le finalità del Patto sono in particolare quelle di:

- concorrere alla realizzazione del contenuto che la relazione d'aiuto con l'assistito ed i suoi familiari comporta;
- determinare l'accreditamento dei soggetti, pubblici e privati, profit e non profit, che all'interno del territorio di Travagliato intendono erogare le prestazioni oggetto del patto di accreditamento.

La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; essa rappresenta infatti le condizioni generali dei Contratti di Servizio che saranno stipulati tra l'Amministrazione ed il Fornitore attraverso l'emissione dei relativi Ordinativi di Servizio, nei quali specificheranno l'Importo del servizio.

In particolare, la Convenzione non vincola in alcun modo il Comune di Travagliato all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, gli Ordinativi di Servizio inviati dal Comune nel periodo della sua validità ed efficacia, sulla base delle scelte discrezionali delle famiglie in relazione al fornitore al quale rivolgersi per i propri bisogni assistenziali.

Art. 4. Oggetto del patto di accreditamento/convenzione

La presente Convenzione ha per oggetto le prestazioni per l'attuazione del servizio di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità residenti nel Comune di Travagliato, frequentanti le scuole dell'infanzia, la scuola primaria e le scuole secondarie di primo e secondo grado.

In base a progetti specifici ed individualizzati il servizio può essere previsto anche per la frequenza di centri estivi o a favore di minori frequentanti i servizi per la prima infanzia.

Con la stipula della presente Convenzione, il Fornitore si obbliga nei confronti del Comune a fornire i servizi esplicitati nel progetto tecnico organizzativo, nella misura richiesta dall'Amministrazione mediante gli Ordinativi di Servizio sulla base della libera scelta delle famiglie e dei loro "desiderata" d'acquisto. In ragione della specificità del servizio è fatta salva la facoltà del Fornitore di rinunciare ad un Ordinativo di servizio, rinuncia che dovrà essere inviata mezzo Pec al comune entro 10 giorni dalla ricezione dell'Ordinativo di Servizio. La rinuncia determinerà la decadenza dell'accreditamento e la risoluzione del patto stipulato, con inibizione a presentare una nuova iscrizione per un periodo di mesi 12.

L'erogazione dei servizi dovrà necessariamente rispondere agli standard qualitativi ed alle prescrizioni stabilite nel progetto tecnico organizzativo e nell'Offerta tecnica formulata in sede di accreditamento.

La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per il Comune nei confronti del Fornitore, obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli Ordinativi di Servizio che determinano la contestuale stipula dei Contratti di Servizio regolati dalla presente Convenzione che regola le condizioni generali di detti singoli Contratti di Servizio.

I Servizi di cui alla Convenzione ed ai singoli Ordinativi di Servizio non sono affidati al Fornitore in esclusiva e, pertanto, l'Amministrazione, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potrà affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo Fornitore.

Art. 5. Durata della convenzione e degli Ordinativi di Servizio

La presente convenzione ha durata in sede di prima applicazione sperimentale a far data dall'1/1/2021 (seconda parte dell'anno scolastico 2020/2021) sino al 31/07/2022 (anno scolastico 2021/2022), indipendentemente dalla data di stipula della stessa da parte del fornitore, e sarà da intendersi tacitamente rinnovata di biennio in biennio in assenza di espressi provvedimenti contrari, fermi restando gli obblighi dichiarativi in capo agli operatori economici nel prosieguo indicati, imprescindibili ai fini dell'efficacia dei singoli Ordinativi di Servizio per ciascun anno scolastico.

I singoli Contratti di Servizio, attuativi della Convenzione, stipulati dall'Amministrazione mediante Ordinativi di Servizio, hanno una durata pari ad un anno scolastico. In caso di attivazione in corso d'anno, il Contratto di servizio giunge comunque a scadenza al termine dell'anno scolastico per il quale l'attivazione è stata richiesta. È escluso ogni tacito rinnovo dei singoli Contratti di Servizio.

Per anno scolastico s'intende il periodo compreso tra settembre e luglio.

Presupposto per l'idoneità a ricevere nuovi Ordinativi di Servizio per gli anni successivi a quello di iscrizione, è quello della dimostrazione del permanere del possesso dei requisiti previsti dall'avviso pubblico allegato, come meglio precisato al successivo art. 8.

Art. 6. Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Servizio

La presente Convenzione è utilizzata dal Comune di Travagliato, mediante l'emissione di un Ordinativo di Servizio.

In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula della presente Convenzione, i singoli Contratti di Servizio si concludono con la semplice ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Servizio inoltrati da parte dell'Amministrazione per mezzo di posta elettronica certificata.

L'Ordinativo di Servizio consiste nel documento informatico sottoscritto da persona autorizzata ad emettere tale documento appartenente all'Amministrazione (Punto Ordinante).

Gli Ordinativi di Servizio conterranno almeno le seguenti informazioni:

- il numero di utenti ed il monte ore settimanale ad ognuno assegnato, con il valore stimato complessivo sino alla conclusione dell'anno scolastico;
- il luogo di esecuzione del servizio;
- la data di avvio del servizio;
- eventuali prescrizioni ulteriori relative al servizio;
- i riferimenti per la fatturazione.

Le modifiche quantitative al singolo Contratto di Servizio vanno effettuate con le medesime modalità previste per il Contratto originario.

Entro 30 giorni dalla ricezione di un Ordinativo di Servizio, il Fornitore si obbliga a rendere disponibile una sede o sportello di servizio, presso una sede operativa (già registrata in Camera di Commercio o da registrare entro la data di avvio del servizio), a non più di 30 km dal Comune di Travagliato, dotato di collegamento telefonico, e indirizzo mail, in funzione permanente per tutto il periodo di validità dell'Ordinativo di Servizio, attivo anche nelle fasce orarie non coperte dall'orario di apertura della sede/sportello. Lo sportello dovrà essere disponibile per qualsiasi esigenza dell'utenza e delle relative famiglie.

Art. 7. Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel progetto tecnico organizzativo e nell'offerta presentata.

Per le prestazioni contrattuali dovute, il Fornitore si obbliga ad avvalersi esclusivamente di risorse specializzate e di mezzi adeguati, in possesso dei requisiti specificatamente indicati nel capitolato e nell'offerta tecnica.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e smi).

Il soggetto accreditato, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza, anche con riferimento ai luoghi ove nel concreto si svolgeranno i servizi, luoghi estranei alla disponibilità giuridica dell'Amministrazione.

In merito a quanto sopra il Comune di Travagliato si intende sollevato da qualsiasi responsabilità.

Art. 8. Rinnovo delle autocertificazioni e dei documenti

L'efficacia della convenzione per ogni biennio successivo al periodo di prima sottoscrizione, è condizionato ai seguenti adempimenti in capo al Fornitore, da esperirsi entro e non oltre il 30 maggio di ogni anno:

- Presentazione di idonea autocertificazione sul permanere del possesso dei requisiti di ordine generale, sulla base di modello analogo a quello utilizzato in prima istanza;

- Dimostrazione della perdurante validità delle polizze assicurative richieste.

Art. 9. Corrispettivi

Il costo orario pattuito per l'effettuazione delle prestazioni è pari a € 18,20.

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'Amministrazione in forza degli Ordinativi di Servizio saranno calcolati sulla base di detto prezzo unitario, IVA esclusa, in virtù dei quantitativi effettivamente prestati.

I prezzi si intendono fissi per tutto il periodo di durata della Convenzione, e dei singoli Contratti di Servizio.

Art. 10. Adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti- pagamenti

Ogni pagamento è subordinato alla presentazione al Comune della pertinente fattura fiscale, contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento.

Ogni pagamento è altresì subordinato all'acquisizione del DURC del Fornitore.

Fatto salvo quanto sopra esposto, l'Amministrazione provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto entro 30 giorni dal ricevimento del documento contabile, previo accertamento delle prestazioni effettuate, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

Ciascuna fattura riporterà l'importo complessivo dei servizi resi nel mese di riferimento; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà l'importo arrotondato alle prime due cifre decimali, come da normativa vigente. Inoltre, unitamente al totale fatturato, il Fornitore è tenuto a comunicare all'Ente il dettaglio del quantitativo oggetto di fatturazione (numero di ore/utente per ogni giorno di servizio) ed il relativo importo unitario.

I pagamenti derivanti dalla Convenzione non sono soggetti agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 ss.mm.ii.

Art. 11. DEC, RUP, verifiche e controlli

Il Responsabile del Procedimento coincide con il Direttore dell'Esecuzione che assume specificamente, in ordine al singolo Contratto di Servizio attuativo della Convenzione, i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al P.T.O.

L'attività di verifica e controllo del Fornitore è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di esecuzione, alla qualità e quantità dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie, e a valutare:

- la qualità del servizio (aderenza/conformità a tutti gli standard qualitativi richiesti nel contratto);
- l'adeguatezza delle prestazioni ed il rispetto dei previsti per ciascuna di esse;
- l'adeguatezza della reportistica sulle prestazioni e le attività svolte;
- la soddisfazione del cliente/utente finale;
- il rispetto della normativa sul lavoro e dei contratti collettivi;
- il rispetto delle norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori da parte del Fornitore.

Art. 12. Penali

Il Fornitore riconosce ed accetta l'applicazione delle penali nel prosieguo indicate.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali, saranno contestati per iscritto dall'Amministrazione al Fornitore, il quale dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione, a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le seguenti penali:

Tipologia inadempimento	Importo penale
mancato espletamento di parte del progetto assistenziale programmato per il singolo cittadino	€ 500,00 ad evento
revisione del programma assistenziale senza preventiva comunicazione all'Amministrazione	€ 250,00 ad evento
Impiego di personale non qualificato o comunque diverso da quello proposto in sede di offerta tecnica	€ 250,00 ad evento
Indisponibilità ad effettuare le équipes periodiche	€ 250,00 ad evento
in caso di mancata reperibilità nelle fasce orarie garantite	€ 500,00 ad evento
In caso di mancata compilazione ed aggiornamento della cartella dell'utente	€ 250,00 ad evento
Comportamento inadeguato del personale	A seconda della gravità da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00
Comportamento non rispettoso della privacy degli utenti	A seconda della gravità da un minimo di € 100,00 ad un massimo di € 500,00
Ogni ulteriore difformità nell'esecuzione dei servizi rispetto alle prescrizioni del P.T.O. ed i vincoli dell'offerta tecnica presentata, o eventuali omissioni	A seconda della gravità da un minimo di € 300,00 ad un massimo di € 2.000,00

La richiesta e/o il pagamento delle penali sopraindicate non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Si provvederà al recupero della penalità, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è stato assunto il provvedimento, applicando il principio di compensazione, ex art. 1241 c.c., anche con eventuali ulteriori crediti del soggetto accreditato derivanti da altri contratti in essere ; qualora i crediti non siano ancora venuti in essere, si potrà procedere a compensazione con l'ammontare della cauzione che, in tal caso, dovrà essere integrata immediatamente nel proprio "quantum" iniziale.

L'amministrazione potrà procedere alla risoluzione di diritto del singolo Contratto di Servizio, dopo l'applicazione di due penalità.

L'amministrazione potrà procedere alla risoluzione di diritto del patto di accreditamento dopo l'applicazione di quattro penalità.

Art. 13. Personale – Norme generali

Per le prestazioni contrattuali dovute, il Fornitore si obbliga al rispetto di tutte le prescrizioni di cui a P.T.O.

Il Fornitore è obbligato a fornire al Comune, entro sette giorni dalla data di avvio del servizio, il nominativo del Coordinatore del Servizio preposto alla sovrintendenza dell'esecuzione del contratto, comunicandone le relative variazioni. Il Coordinatore, che assume quindi il ruolo di referente del Servizio, sarà l'interlocutore per i Servizi Sociali ed il Servizio Istruzione del Comune per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto della convenzione sarà, a sua volta, garante della corretta organizzazione dei servizi nonché, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dell'Amministrazione.

Il Fornitore dovrà impiegare addetti idonei a garantire la continuità, l'efficienza e la regolarità del servizio in ogni periodo dell'anno, nei giorni e orari in cui è previsto il servizio, assicurando le turnazioni e le sostituzioni del personale assente per malattie o ferie in conformità con e nel pieno rispetto del Progetto tecnico-gestionale di cui all'Offerta Tecnica presentata.

È altresì cura del Fornitore provvedere a che il personale impiegato nell'esecuzione dei servizi oggetto della concessione si presenti in stato di scrupolosa pulizia, vesta decorosamente, mantenga un comportamento cordiale ed educato verso gli utenti ed i referenti dell'Amministrazione ed una corretta professionalità, sia portato a conoscenza delle norme di igiene, sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro e le rispetti.

IL Fornitore è responsabile dell'osservanza, da parte del personale impiegato nell'esecuzione della prestazione, del rispetto delle prescrizioni a questi imposte dal P.T.O e dovrà fornire, a propria cura e

spese, ai dipendenti impiegati nell'esecuzione del contratto le dotazioni minime necessarie indicate nel P.T.O. oltre che previste dalla normativa in vigore al momento dello svolgimento del servizio.

Entro 15 (quindici) giorni lavorativi dall'inizio del servizio, il Referente del Servizio dovrà trasmettere al Comune l'elenco del personale addetto all'esecuzione del contratto, recante i nominativi e i dati anagrafici, oltre che la relativa qualificazione professionale.

Il Fornitore riconosce all'Amministrazione la facoltà di richiedere, motivatamente e per iscritto, la sostituzione delle risorse qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto, sotto il profilo del decoro, igiene e professionalità del servizio. L'esercizio da parte dell'Amministrazione di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa. In tali casi, il Fornitore è tenuto ad assicurare la sostituzione del personale oggetto del rilievo entro il termine di 7 (sette) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione.

Nel caso in cui il Fornitore debba provvedere, per qualsiasi ragione, alla sostituzione di una delle risorse incluse nell'elenco trasmesso all'Amministrazione, il Referente del Servizio dovrà darne comunicazione scritta al Comune, anche tramite e-mail, entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla variazione.

In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente convenzione, o il relativo Ordinativo di Servizio, o entrambi.

Art. 14. Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Con la stipula della Convenzione, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Anche a tal fine, il Fornitore è tenuto alla sottoscrizione di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Servizio, idonea a garantire la copertura per tutti i danni derivanti agli utenti e/o ai propri dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, o da collaboratori a qualsiasi titolo, comunque derivanti dallo svolgimento del servizio affidato.

La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della Convenzione e dei Contratti di servizio pena la risoluzione della Convenzione stessa.

Le polizze dovranno riguardare la responsabilità civile verso terzi (R.C.T) per un massimale unico non inferiore ad €. 2.000.000,00 e la Responsabilità civile operatori (R.C.O), per un massimale unico non inferiore ad €. 2.000.000,00 per sinistro ed €. 1.000.000, per persona.

Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Servizio, è condizione essenziale per l'Amministrazione e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la Convenzione ed ogni singolo Contratto di Servizio si risolveranno di diritto.

Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Art. 15. Garanzia definitiva

Con la stipula della presente Convenzione il Fornitore si impegna a prestare cauzione a favore dell'Amministrazione, nella misura del 10% del valore stimato e previsto dal singolo Ordinativo di Servizio.

È facoltà del Fornitore di costituire un'unica garanzia cumulativa. In tal caso la garanzia dovrà essere pari al 10% della somma dei valori dei singoli Ordinativi di servizio. La Garanzia, in originale elettronico, dovrà essere inviata all'Amministrazione entro 15 giorni dalla ricezione dell'Ordinativo di Servizio, fatti

salvi maggiori tempi derivanti da motivate richieste di proroga dei termini. In caso di garanzia cartacea dovrà essere inviata l'originale, o copia autentica della stessa.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata con finalità e modalità analoghe a quelle previste dall'art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dall'esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Servizio. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti dell'Amministrazione e, pertanto, resta espressamente inteso che la stessa ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 12.

La garanzia opera per tutta la durata dei Contratti di Servizio, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Servizio. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell'Amministrazione, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta.

La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta.

Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata del singolo Contratto di Servizio e, pena la risoluzione di diritto del medesimo.

L'Amministrazione richiederà al fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta.

Si applica per analogia, in quanto compatibile, quanto previsto dall'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 16. Divieto di cessione del contratto.

È fatto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, o i singoli Ordinativi di Servizio a pena di nullità della cessione stessa.

Art. 17. Sospensione

È in ogni caso fatta salva la possibilità per l'Amministrazione comunale di sospendere l'esecuzione degli ordinativi di servizio per cause di forza maggiore, ad esempio in caso di sospensione dei servizi scolastici disposti da norme o atti emanati da parte di autorità competenti in merito, non potendo vantare il fornitore alcun corrispettivo per prestazioni non rese.

Art. 18. Risoluzione

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo Contratto di Servizio, l'Amministrazione ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo PEC, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 cod. civ.; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto di Servizio per grave inadempimento, ed il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

Nell'ipotesi di:

- applicazione di penali da parte dell'Amministrazione per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo Contratto di Servizio, ovvero

- negli altri casi espressamente previsti nella presente Convenzione, il Comune, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli Ordinativi di Servizio e la Convenzione per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con PEC.

La risoluzione della Convenzione legittima la facoltà del Comune alla risoluzione del Contratto di Servizio a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché l'Amministrazione possa assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.

Art. 18. Condizioni risolutive espresse

In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo dei successivi punti, la Convenzione è da intendersi risolta di diritto:

- qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla procedura di cui alle premesse;
- qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del Fornitore di un provvedimento interdittivo antimafia;
- in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/2001, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
- in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R.445/2000;
- in caso di rinuncia espressa ad un ordinativo di servizio.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi la presente Convenzione si intende risolta e l'Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Art. 19. Recesso

L'Amministrazione, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo Contratto di Servizio e/o dalla Convenzione, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

- nel caso in cui la famiglia intenda cambiare fornitore, mediante manifestazione di volontà per iscritto presentata all'Amministrazione, e con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni al Fornitore con PEC;
- in caso di mutamenti di carattere organizzativo che riguardino l'Amministrazione e che abbiano incidenza sull'esecuzione dei servizi, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla Convenzione, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore con PEC;
- in caso di sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, ad utilizzare lo strumento dell'accreditamento per i servizi oggetto della Convenzione;
- qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
- reiterati inadempimenti del Fornitore;
- ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la Convenzione e/o ogni singolo Contratto di Servizio, tra cui, in particolare, l'invio da parte del Fornitore di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati.

In tutti i casi di recesso, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione delle prestazioni eseguite, purché effettuate correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le

condizioni previste nella Convenzione, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ.

Qualora l'Amministrazione receda dalla Convenzione non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di Servizio e si intenderà effettuato il recesso anche dai singoli Ordinativi di Servizio già emessi.

Art. 20. Obblighi di riservatezza

Il Fornitore ha l'obbligo, pena la risoluzione del contratto e fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione, di mantenere riservati, anche successivamente alla scadenza del contratto medesimo, i dati, le notizie e le informazioni in ordine alle attività svolte in adempimento del presente contratto, nonché fatti, stati e condizioni relativi alle attività svolte dall'Amministrazione o relativi ai fruitori del servizio di cui sia, comunque, venuta a conoscenza nel corso di esecuzione del contratto stesso.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, anche volontari, degli obblighi di riservatezza stabiliti dalla normativa vigente e, pertanto, si impegna a non eseguire ed a non permettere che altri eseguano copie, estratti, note o elaborazioni di qualsiasi atto o documento di cui sia venuta in possesso in ragione dell'incarico affidatole con il contratto.

Art. 21. Spese contrattuali, imposte, tasse

In analogia al disposto di cui all'articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell'articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico del Fornitore senza diritto di rivalsa, le spese, le imposte e le tasse relativi al perfezionamento ed alla registrazione del contratto in caso d'uso, se richiesta dal fornitore medesimo;

Art. 22. Foro esclusivo

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Brescia.

Art. 23. Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003, ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali", e del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con la presente Convenzione sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato di cui all'art. 7 del D.Lgs.

n. 196/2003 ovvero del richiamato Regolamento (UE) 2016/679.

L'Amministrazione tratta i dati relativi alla Convenzione e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Servizio per la gestione della Convenzione medesima e l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, nonché per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi. Più specificamente, L'Amministrazione acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

Il Fornitore acconsente, per le finalità connesse alla gestione della convenzione, al trattamento dei dati personali inviati.

Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di iscrizione e tenuta dell'elenco dei soggetti accreditati e dei relativi patti di accreditamento, è l'Amministrazione.

Nell'ambito dei singoli Contratti di Servizio che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente Convenzione, l'Amministrazione ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e del Regolamento (UE) 2016/679, nonché dell'ulteriore disciplina interna che dovesse sopravvenire in costanza di rapporto.